

## **DELIBERA N. 107/10/CSP**

**Procedimento nei confronti di impresa produzioni televisive srl (emittente per la radiodiffusione televisiva locale Reggio tv) per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle delibere n. 24/10/CSP e n. 25/10/CSP, come modificata con delibera n. 31/10/CSP**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 10 giugno 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010, e, in particolare, l'articolo 18;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP dell'11 marzo 2010;

VISTA la nota del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria del 26 marzo 2010, trasmessa per conoscenza all'Autorità ( prot. n. 18815) e indirizzata alla società Impresa Produzioni Televisive S.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva

locale “Reggio Tv”), in cui si chiedevano controdeduzioni in merito a quanto riscontrato a seguito del monitoraggio d’ufficio dei programmi d’informazione, in particolare del telegiornale trasmesso in data 25 marzo 2010 alle ore 14, in cui sono state mandate in onda le immagini di un comizio tenuto dal candidato alla Presidenza della Regione Agazio Loiero al cinema Odeon di Reggio Calabria, con un commento del giornalista e una, se pur breve, intervista allo stesso (dove si asserisce venissero fornite indicazioni di voto) determinando uno squilibrio fra le forze politiche in competizione elettorale;

VISTA la nota società Impresa Produzioni Televisive S.r.l del 31 marzo 2010 (trasmessa in allegato alla nota del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria del 1 aprile 2010, n. prot. 20039) in cui sono state fornite le controdeduzioni in merito al procedimento avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria;

VISTA la nota del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria (n. prot. 19777 del 31 marzo 2010) in cui lo stesso si riserva di procedere ad ulteriori accertamenti nei confronti dell’emittente Reggio TV;

VISTA la nota pervenuta in data 1 aprile 2010 (n. prot. 20039), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso le proprie conclusive determinazioni in merito all’istruttoria avviata d’ufficio nei confronti della società Impresa Produzioni Televisive S.r.l., evidenziando che si è potuto constatare, complessivamente, nei programmi d’informazione dell’emittente, un equilibrio tra le forze politiche partecipanti alla competizione elettorale e proponendo, pertanto, l’archiviazione del procedimento ;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria del procedimento dal medesimo avviato d’ufficio;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

## **DELIBERA**

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria.

Napoli, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola